REGOLAMENTO (CEE) N. 3275/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1980

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 461/80 (4), ha codificato il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio (5); che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2164/80 (7), ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che, per non causare difficoltà alle esportazioni e agli scambi fra taluni Stati membri, è opportuno semplificare il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1608/76; che d'altra parte, onde evitare che il consumatore venga indotto in errore circa il paese in cui il prodotto è stato imbottigliato, è opportuno, per il caso che l'imbottigliamento abbia luogo nello stesso Stato membro nel quale il prodotto sarà offerto al consumo, mantenere il principio secondo cui i termini riguardanti l'imbottigliatore devono essere indicati in una lingua ufficiale della Comunità agevolmente compresa dagli acquirenti di tale Stato membro;

considerando che si rendono opportune norme transitorie che autorizzino lo smaltimento delle etichette e delle scorte non conformi alle disposizioni modificate, affinché gli ambienti professionali possano adeguarsi più facilmente a queste nuove disposizioni ed alle conseguenze della soppressione del sinonimo « Tokay d'Alsace », stabilita con regolamento (CEE) n. 2164/80;

considerando che in talune regioni viticole della Germania e nel Lussemburgo il termine « Raifrench » è stato a lungo un sinonimo tradizionale della varietà « Elbling »; che, per consentire la commercializzazione sotto queste due denominazioni dei vini ottenuti da detta varietà, è d'uopo completare in tal senso l'allegato III, punti I e IV, del regolamento (CEE) n. 1608/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal seguente testo:

« Se il prodotto è imbottigliato o confezionato nello stesso Stato membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore o il confezionatore, menzionati al primo comma, sono indicati in una o più lingue ufficiali della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello Stato membro in questione ».

2. Il testo dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, terzo comma, è sostituito dal seguente testo:

« Le etichette i cui termini riguardanti l'imbottigliatore o il confezionatore non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, possono essere utilizzate per i vini ed i mosti di uve condizionati sino al 30 giugno 1981 al più tardi. Le scorte di vini e di mosti di uve così designate possono essere detenute ai fini della vendita e dell'immissione in commercio fino al loro esaurimento ».

3. All'articolo 21, paragrafo 2 bis, è aggiunto il seguente testo:

« Le etichette che contengono, invece dell'indicazione del nome di varietà "Pinot gris", il sinonimo "Tokay d'Alsace" possono essere utilizzate per i vini ed i mosti di uve condizionati sino al 30 giugno 1984 al più tardi. Le scorte di vini e di mosti di uve così designate possono essere detenute ai fini della vendita e dell'immissione in commercio fino al loro esaurimento ».

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 36.
(5) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 214 del 16. 8. 1980, pag. 1.

4. All'allegato III, punto I (Germania), è aggiunto, nella colonna centrale, il termine « Raifrench » come sinonimo delle varietà « Roter Elbling » e « Weißer Elbling ».

   All'allegato III, punto IV (Lussemburgo), è aggiunto, nella colonna di sinistra, il termine « Elbling » e, nella colonna centrale, il termine « Raifrench ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, punti 1, 2 e 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1981 ; l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1° settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente